La rivoluzione energetica parte dal basso!





# COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (E SOLIDALI)

# COSA SONO LE COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)

#### Soggetti giuridici:

- che in linea al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, Piccole o Medie Imprese o autorità locali e territoriali, comprese le amministrazioni comunali, associazioni, enti religiosi e di ricerca
- il cui obiettivo principale è quello di produrre e condividere energia con l'obiettivo di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;



#### I RUOLI NELLE CER

#### CONSUMATORE DI **ENERGIA ELETTRICA**

Soggetto che non possiede impianti di produzione, che ha una propria utenza elettrica, i cui consumi possono essere coperti dall'energia elettrica rinnovabile condivisa dalla CER.

#### PRODUTTORE **ENERGIA ELETTRICA**

Un proprietario dell'impianto, aderente comunque alla CER, ma che non consuma parte dell'energia prodotta.

Tutta l'energia viene messa in condivisione a disposizione del membri della CER.

#### **AUTOCONSUMATORE DI ENERGIA ELETTRICA**


Colui che possiede l'impianto per la produzione di energia elettrica, ne consuma una parte e quella in eccesso viene messa in condivisione a disposizione del membri della CER.





## I CONFINI GEOGRAFICI


https://www.gse.it/servizi-per-te/autoconsumo/mappa-interattiva-delle-cabine-primarie



INDIRIZZO AD ESEMPIO DI DOVE SI VUOLE INSTALLARE L'IMPIANTO



## I CONFINI GEOGRAFICI



Si identifica il confine geografico e urbano della cabina primaria

Codice identificativo univoco utile al momento della registrazione al GSE



### LE CONFIGURAZIONI AMMESSE

Art. 2, lettere e), f), g), h)


Sistemi di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza: sistemi che prevedono l'autoconsumo a distanza di energia elettrica rinnovabile da parte di un singolo cliente finale, senza ricorrere a una linea diretta, utilizzando la rete di distribuzione esistente per collegare i siti di produzione e i siti di consumo, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2, del decreto legislativo n.199 del 2021;

Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili: sistemi realizzati da gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo n. 199 del 2021; ovvero con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore stesso. In tal caso l'impianto può essere direttamente interconnesso all'utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l'impianto di produzione e l'unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto di produzione. L'impianto dell'autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo.

Comunità energetiche rinnovabili: sistemi realizzati da clienti finali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo n.199 del 2021

## I PASSI NECESARI





#### Art. 1 comma 2

Il Titolo II del presente decreto reca disposizioni per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h) e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027.

Art. 3, comma 2 lettera a)

La **potenza nominale massima del singolo impianto**, o dell'**intervento di potenziamento**, risulta non superiore a **1 MW** 

Art. 2 comma 1, lettera b), numeri 1 e 2

- 1. per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui alla lettera b);
- 2. per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (Standard Test Condition) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;

#### Impianti a biogas

- Biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa:
- le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni,
  come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano
- l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente
- gli impianti utilizzano in misura pari almeno all'80% sottoprodotti specificati nelle tabelle del decreto e che prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica



#### Impianti a biomassa

- l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm3 (tenore di ossigeno del 6%)
- gli impianti utilizzano sottoprodotti specificati nella tabella allegata al decreto per almeno l'80% e per l'eventuale quota residua prodotti in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet
- i sottoprodotti sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti
- i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile di riferimento, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori standard applicabili per la produzione di energia elettrica prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d'aria tra l'impianto e i siti di provenienza
- per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati nelle tabelle il risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km





Art. 1 comma 3

Il Titolo III del presente decreto reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.



Le Comunità energetiche rinnovabili risultano già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio, e prevedono, nel caso di imprese, che la loro partecipazione in qualità di soci o membri sia consentita esclusivamente per le PMI;

le CACER assicurano, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; le CACER assicurano altresì, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parte delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'articolo 4;



#### **ACCESSO AGLI INCENTIVI**

La domanda di accesso alle tariffe incentivanti va presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti esclusivamente tramite il sito www.gse.it.

La domanda deve essere corredata dalla documentazione prevista per la verifica del rispetto dei requisiti, che verrà specificata dalle regole attuative del GSE

È possibile richiedere al GSE una verifica preliminare di ammissibilità dei progetti alle disposizioni del presente decreto. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi di cui al Titolo II e/o ai contributi di cui al Titolo III.

La durata degli incentivi è di 20 anni

Gli incentivi sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1.



#### PNRR E PICCOLI COMUNI

Gli incentivi sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. In tal caso, l'incentivo è ridotto secondo le modalità di cui all'allegato 1.

Si può richiedere, attraverso esplicita richiesta da parte dei beneficiari, un'anticipazione fino al 10% del contributo secondo le modalità e le garanzie individuate nelle regole operative

In alternativa, sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate, in un'unica soluzione o in più quote, in considerazione degli importi da erogare e della potenza degli impianti da incentivare ed in relazione allo stato di avanzamento dei lavori

Le quote a saldo sono erogate sulla base della presentazione della richiesta di rimborso finale da parte del beneficiario, comprensiva della documentazione a comprova della conclusione dei progetti agevolati e a valle dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione degli incentivi

Le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori pena la loro inammissibilità





### PNRR E PICCOLI COMUNI

Le voci di spesa ammissibili sono indicate all'Allegato 2 della Legge su incentivi. Il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del finanziamento è a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW,
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW
- 1.100 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW

Tutte le spese ammissibili devono essere comprovate con pagamenti effettuati tramite bonifico bancario. Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, i giustificativi di spesa o di pagamento connessi ai progetti agevolati e consistenti in fatture emesse in forma elettronica riportano rispettivamente nell'oggetto o nella causale il CUP, il CIG, ove applicabile, nonché il riferimento all'investimento Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo".

Sono ammesse solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque **non oltre il 30 giugno 2026** 



#### **GLI INCENTIVI**

POTENZA	TARIFFA	VALORE MASSIMO
> 600 kW	60 euro/MWh + max (0;180 - prezzo zonale)	100 euro/MWh
Tra 200 e 600 kW	70 euro/MWh + max (0;180 - prezzo zonale)	110 euro/MWh
< 200 kW	80 euro/MWh + max (0;180 - prezzo zonale)	120 euro/MWh

#### Quota fissa + quota variabile

ZONA GEOGRAFICA	FATTORE DI CORREZIONE
Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo	+ 4 euro/MWh
Emilia-Romagna, FriuliVenezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto	+ 10 euro/MWh

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori: a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%; b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

# **SIMULAZIONE**

CITTA'	kW	IRRAGGIAMENTO	PRODUZIONE	ENERGIA COND 60%
Reggio Calabria	150	1.727,6	259,1 MWh	155,4 MWh
L'Aquila	150	1.577,7	236,6 MWh	141,9 MWh
Gorizia	150	1.373,6	206 MWh	123,6 MWh

AREA	VALORE MAX	FATT. CORR.	CORR VALORIZZAZIONE	EURO	ТОТ
	euro/MWh				
SUD	120		8	18.648 + 1.243,2	19.891,2
CENTRO	120	4	8	17.028 + 567,6 + 1.135,2	18.730,8
NORD	120	10	8	14.832 + 1.236 + 988,8	17.056,8



#### **GLI INCENTIVI PER IL PNRR**

Il decreto reca disposizioni per l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR. Le disposizioni del medesimo Titolo III si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR

La tariffa incentivante è cumulabile con il contributo PNRR o altri contributi in conto capitale, nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione della tariffa incentivante del 50%.

Pertanto, se un produttore ottenesse un contributo in conto capitale di qualunque tipologia superiore al 40% del costo dell'investimento non è possibile ottenere la tariffa incentivante per l'energia elettrica prodotta dall'impianto in questione.



#### **GLI INCENTIVI PER IL PNRR**

Sono ammissibili le seguenti spese:

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (componenti, inverter, strutture per il montaggio...)
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento
- connessione alla rete elettrica nazionale
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, incluse quelle necessarie alla costituzione delle configurazioni
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera
- direzioni lavori, sicurezza
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese IN ROSSO sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento



#### **GLI INCENTIVI PER IL PNRR**

Le voci di spesa ammissibili sono indicate all'Allegato 2 della Legge su incentivi. Il costo di investimento massimo di riferimento per l'erogazione del finanziamento è a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW,
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW
- 1.100 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 1.000 kW

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.





#### **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**



Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente k.eroe@legambiente.it